DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1984

relativa al rilascio di titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenya, del Madagascar e dello Swaziland

(85/62/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare [1],modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3019/81 [2], in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1994/84 [4], in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettere b) ed i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 435/80 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine ; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori ;

considerando che le domande di titoli presentate fra l'1 e il 10 dicembre 1984, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenya, del Madagascar e dello Swaziland, i quantitativi disponibili per questi Stati ; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 dicembre 1984, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine :

1. *Repubblica federale di Germania :*
   — 959 tonnellate originarie del Botswana ;
   — 40 tonnellate originarie dello Swaziland.
2. *Regno Unito :*
   606 tonnellate originarie del Botswana.
3. *Francia :*
   1 920 tonnellate originarie del Madagascar.
4. *Italia :*
   180 tonnellate originarie del Madagascar.
5. *Paesi Bassi :*
   200 tonnellate originarie del Botswana.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 55 del 28. 2. 1980, pag. 4.
(2) GU n. L 302 del 23. 10. 1981, pag. 4.
(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
(4) GU n. L 186 del 13. 7. 1984, pag. 17.